

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) MARINARI	Presidente
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAPOBIANCO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) QUARTA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore MAIMERI FABRIZIO

Nella seduta del 09/11/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso presentato in data 8 aprile 2015, il ricorrente afferma di essere titolare di una carta di credito di tipo *revolving* richiesta nel mese di aprile 2009 al fine di finanziare l'acquisto di un televisore ed eccepisce la nullità del contratto per violazione dell'art. 117 TUB, l'usurarietà del tasso applicato e la capitalizzazione degli interessi.

In relazione alla prima eccezione, ovvero all'asserita nullità del contratto, evidenzia l'applicazione di condizioni difformi rispetto a quelle pattuite, rilevando "una discrepanza (...) nelle condizioni contrattuali a proposito di TAEG: pari a 21,55% sul contratto di finanziamento e pari a 21,56% nella nota che accompagna l'invio della carta di credito *revolving*".

Inoltre sarebbero stati violati dall'intermediario gli obblighi contrattuali atteso che "le condizioni contrattuali non menzionano, neanche in maniera sintetica, il saggio di interesse applicato" e che il TAEG non ingloberebbe alcune voci di spesa quali "bolli, spese di tenuta conto e spese di sollecito pagamento [...] voci inserite artatamente dall'intermediario in maniera del tutto autonoma ed unilaterale ch  non v'  menzione alcuna di detta voce di spesa nelle condizioni contrattuali".

Ulteriori fattori a comprova dell'invalidità del contratto sarebbero l'assoluta carenza di buona fede nell'esecuzione del rapporto, non essendo indicato il saggio di interesse applicato, nelle comunicazioni periodiche rimesse dall'intermediario e la totale assenza di trasparenza contrattuale in quanto il detto contratto "non cita in nessun modo l'applicazione degli interessi di mora", evidenziando tra l'altro che detti interessi non andrebbero conteggiati sull'intero capitale, bensì solo sulla rata scaduta.

In relazione alla seconda censura, ovvero all'asserita usurarietà del tasso, il ricorrente lamenta il considerevole mutamento del saggio di interesse applicato alla suddetta carta sino a raggiungere un TAN del 20,16% e un TAEG del 23,30%.

L'istante prosegue, contestando che il calcolo degli interessi e delle spese accessorie "ricadano nel possibile anatocismo".

Il ricorrente fa presente che in data 31 dicembre 2014 provvedeva a restituire la totale somma di € 5.044,78, ma la carta rinnovata il 3/2014 e valida fino al 4/2019, risulta essere "inutilizzata oltre che inutilizzabile sin dal mese di aprile 2014, avendo l'intermediario inibito l'utilizzo della medesima. Ciononostante, l'intermediario ha continuato a calcolare interessi su interessi già da aprile 2014 e sino a tutto il mese di febbraio 2015".

In sede di controdeduzioni, l'intermediario contesta l'asserita nullità del finanziamento per mancata indicazione del tasso di interesse, alla luce del testo del contratto, che prevede chiaramente e analiticamente il tasso d'interesse (TAN e TAEG). Sempre con riferimento al tasso di interesse applicato, specifica che, prima dell'entrata in vigore della legge attuativa della Direttiva n. 2008/48 CE, i costi e le spese non dovevano essere computati, ai fini del calcolo del TAEG, e che "pertanto, sebbene il risultato finale del calcolo sia più alto, nessun costo aggiuntivo è stato applicato al ricorrente". Con riferimento, invece, alla censura relativa alla difformità delle condizioni pattuite rispetto a quelle applicate in corso di rapporto, rileva che "tale discrepanza di 0,01% e non di un punto percentuale (come invece sostiene il ricorrente) è il risultato di un arrotondamento che non incide in alcun modo sulla validità delle condizioni economiche contrattualmente pattuite e legittimamente applicate".

Quanto alla censura relativa alla voce "spese di sollecito pagamento" che sarebbe stata inserita in modo del tutto autonomo ed unilaterale, rappresenta che la stessa è stata comunicata con l'invio dell'estratto conto del mese di maggio 2009 e che, in ogni caso, in data 29 aprile 2015 è stata riaccreditata, per un ammontare pari ad € 20,00.

Con riferimento alla pretesa usurarietà del tasso di interesse applicato al finanziamento *revolving*, l'intermediario evidenzia che il TEG non ha mai oltrepassato "il tasso soglia di tempo in tempo vigente".

Quanto, infine, all'asserita capitalizzazione periodica degli interessi, l'intermediario precisa di essersi attenuto alle condizioni contrattuali (art. 6), per cui gli interessi sono stati "calcolati mensilmente attraverso il metodo dell'interesse semplice moltiplicando la quota capitale per il numero di giorni di esposizione e per il tasso giornaliero".

In sede di repliche, il ricorrente, in aggiunta a quanto già affermato nell'atto introduttivo, specifica che la "linea di credito originaria era di 'appena' € 3.100,00, poi lievitati a causa degli interessi applicati alla cifra sopra riportata [ovvero € 6.155,54 e di aver sborsato] sino ad oggi la cifra di € 5.444,78 (ultimo versamento di € 400,00 effettuato a mezzo bonifico l'8 aprile u.s.)".

Per quanto attiene alla censura relativa alla difformità delle condizioni pattuite rispetto a quelle applicate in corso di rapporto, il ricorrente specifica che l'ammissione da parte dell'intermediario della discrepanza, seppure in percentuale inferiore a quella prospettata nel ricorso, deve essere interpretata come un mutamento delle condizioni contrattuali.

In sede di repliche, il ricorrente ripropone le argomentazioni svolte.

In relazione alle rispettive argomentazioni, il ricorrente chiede, “in via principale ed assorbente, accertare e dichiarare l’inadempimento contrattuale da parte dell’intermediario finanziario per i motivi anzidetti e per l’effetto dichiarare la nullità del contratto medesimo. Sul punto, chiede all’ABF di voler ordinare [all’intermediario] di voler procedere al ricalcolo esatto degli interessi al saggio legale, escludendo dal conteggio voci non contrattualmente pattuite ed escludendo il ricalcolo trimestrale degli interessi medesimi. *In via meramente gradata*, il ricorrente offre a saldo e stralcio all’[intermediario] – per il tramite dell’ABF – la somma di € 500,00 a tacitazione di ogni pretesa presente e futura”.

L’intermediario chiede che il Collegio si pronunci per il rigetto del ricorso, in quanto infondato.

DIRITTO

Il Collegio, in risposta di alcune delle domande proposte dal ricorrente, e valorizzando la documentazione versata in atti, rileva:

a) che nel prospetto relativo alle condizioni economiche della linea di credito in contestazione è contenuta l’indicazione del TAN e del TAEG;

b) dalla stessa corrispondenza prodotta dal ricorrente risulta che gli estratti conto riportano in calce riferimenti ai tassi applicati;

c) dalla discordanza di 0,01 p.p. rispetto al tasso indicato, circostanza pacificamente ammessa dallo stesso intermediario, non derivano conseguenze di un qualche rilievo sostanziale sotto il profilo economico;

d) che le spese di sollecito pagamento risultano già restituite dall’intermediario.

In merito alla pretesa *usurarietà del tasso applicato*, il ricorrente sembra genericamente contestare l’eccessiva onerosità delle condizioni economiche applicate al prestito, senza eccepire specifici sforamenti di tasso riferiti a ben individuati ambiti temporali di riferimento; si limita infatti a generici richiami alla normativa e alla giurisprudenza di riferimento nonché al generale andamento flettente dei tassi di mercato. Comunque, dall’analisi della documentazione prodotta dall’intermediario, al Collegio risulta che il TEG non supera la soglia usura, anche tenendo conto dei costi aggiuntivi per gli oneri di tenuta conto pari a euro 1,03 mensili.

Fra le richieste avanzate residua quella relativa all’applicazione impropria del meccanismo anatocistico nel rapporto in esame. In argomento questo Collegio ha più volte affermato (cfr. *ex multis* la decisione n. 3724/14) che la deliberazione del CICR del 9 febbraio 2000 (attuativa dell’art. 120, comma 2 TUB nel testo allora vigente) autorizza la capitalizzazione esclusivamente con riguardo ai conti correnti bancari, peraltro a condizione che sia assicurata la medesima periodicità nel conteggio degli interessi attivi e passivi, di guisa che il giudicante non può in proposito che confermare anche qui l’indirizzo per cui, con riferimento a operazioni similari a quella oggetto di questa decisione (che sono estranei al ridetto ambito applicativo) non sono da ritenere operanti eccezioni alla portata della più generale prescrizione di cui all’art. 1283 c.c., con conseguente impossibilità di riportare a capitale la quota di remunerazione già maturata finché non sopravvenga domanda giudiziale o convenzione tra le parti posteriore alla scadenza: a quella sopra citata *adde* le decisioni nn. 597/2011; 1043/2011; 1668/2011; 1172/2011; 1883/2011, nonché la decisione del Collegio di coordinamento n. 7854/15.

Sul punto il Collegio osserva che dall’estratto conto prodotto dall’intermediario, ad onta di quanto affermato nelle controdeduzioni e nell’art. 6 delle condizioni negoziali, risulta effettivamente una capitalizzazione infra-annuale dell’interesse: sembra infatti dedursi che passano a capitale gli importi degli interessi semplici maturati e non pagati a scadenza,

realizzando un effetto anatocistico vietato e tradendo il contenuto della clausola contrattuale.

Pertanto, sempre alla luce dell'orientamento sopra documentato, il Collegio considera l'intermediario tenuto a depurare degli effetti della capitalizzazione il rapporto di conto per tutto il periodo in cui essi sono stati applicati.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto al ricalcolo degli interessi dovuti nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI